



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 8 febbraio 2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 34 dd. 30 giugno 2009

INDICE

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	2
ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE	2
ART.3 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 4- DOMANDA DI OCCUPAZIONE E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE	4
ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	6
ART. 6 - RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	7
ART. 7 - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'.....	8
ART. 8 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 10 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 12 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE - RINUNCIA - SUBINGRESSO.....	10
ART. 13 - CONTROLLI.....	10
ART. 14 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	10
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	12
ART.15 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI CANTIERI EDILI	12
ART. 16 - OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE MERCI.....	13
ART. 17 - OCCUPAZIONI CON TAVOLI E POSTI A SEDERE	15
ART. 18 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LA COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE.....	16
ART. 19 - FIORIERE ED ELEMENTI DI ARREDO	17
ART. 20 - OCCUPAZIONI CON APPARECCHI DA TRATTENIMENTO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	18
Art. 21 -OCCUPAZIONI PER RACCOLTA DI FIRME E PER INIZIATIVE UMANITARIE E DI BENEFICENZA.....	18
ART. 22 - OCCUPAZIONI ATTIVITA' ARTIGIANALI.....	19
ART. 23 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI	19
ART. 24 - SANZIONI	19
ART. 25 - ABROGAZIONI.....	20
ART. 26 - NORME FINALI.....	20

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Grado, in conformità all'art.117 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 e all'art.13 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 regola ed organizza le procedure per l'espletamento delle proprie funzioni amministrative in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Ai fini del presente regolamento s'intendono:
 - Per "concessione" o "autorizzazione" l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo pubblico;
 - Per "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici come sottodefiniti che li sottragga all'uso generale della collettività;
 - Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

ART. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE.

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino l'esistenza di manufatti o impianti, comunque di tipo precario, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a tre anni dalla data della concessione, ferma restando la possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2, anche se temporanea è soggetta ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale.

3. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con espositori nei limiti individuati dal successivo art.16 da parte degli esercenti l'attività di vendita è sostituita dalla denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 27 della L.R. 7/2000.
4. Le domande per occupazioni temporanee devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione richiesto, e comunque, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento e ciò al fine di consentire un esame generale delle zone interessate da occupazioni, fatta salva la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per nuove attività o cambi di gestione. Oltre tale data non verranno esaminate richieste di ampliamenti e variazione degli spazi già concessi, fatti salvi i casi di forza maggiore per cause non imputabili all'interessato.
5. Le occupazioni di suolo pubblico con strutture mobili, quali stand e gazebo, per attività di vendita o somministrazione temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone sono autorizzate esclusivamente sugli appositi spazi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale e non sono soggetti ai termini di cui al comma precedente.

ART.3 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dal Codice della Strada in tema di occupazione della sede stradale, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono accordate avuto riguardo della compatibilità dell'occupazione e delle strutture con le quali essa si realizza, con le esigenze di carattere generale riguardanti l'igiene, il decoro, la sicurezza stradale e la quiete pubblica, e sempre che non vi ostino ragioni di pubblico interesse.
2. Per le esigenze di cui al comma precedente, possono essere imposte particolari prescrizioni in sede di rilascio dell'autorizzazione.
3. La concessione o autorizzazione può essere negata qualora l'occupazione rechi intralcio alla circolazione stradale o perché in contrasto con le esigenze di cui al comma 1.
4. Gli arredi di pertinenza dei pubblici esercizi ed espositori degli esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e quindi destinati a sicura rimozione. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta del vento.

5. Più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato.
6. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è autorizzabile, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. L'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona non inferiore a metri 2;
7. Nella zona del centro storico è consentita la riduzione dello spazio di circolazione fino al 50% della misura di cui al comma precedente, solo nei casi in cui il passaggio venga utilizzato esclusivamente dai residenti per l'accesso alle proprie abitazioni e previo assenso scritto da parte degli stessi.

ART. 4- DOMANDA DI OCCUPAZIONE E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici, costituenti titolo per l'occupazione, sono subordinati all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda redatta in carta legale contenente oltre alle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente:
 - L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - La superficie e l'estensione lineare che si intende occupare;
 - La durata dell'occupazione;
 - Il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

- La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia, nonché di aver assolto agli obblighi tributari per eventuali occupazioni precedenti.
4. La domanda dev'essere corredata da una planimetria, redatta da tecnico abilitato in scala max 1:100, dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa.
 5. Per gli esercizi ubicati all'interno della zona evidenziata nell'allegato "B" la domanda dovrà essere corredata, inoltre, dalla documentazione fotografica delle strutture e arredi utilizzati.
 6. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 dovrà essere presentata solo nel caso di prima richiesta e ad ogni successiva modifica.
 7. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi all'area prospiciente l'attività produttiva, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto del proprietario e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati.
 8. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita da competente ufficio comunale nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.La cauzione, non fruttifera di interessi, resterà vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e lo svincolo della cauzione conseguirà all'avvenuto accertamento dell'inesistenza di danni e ripristino dell'area occupata entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'occupazione. In tali casi la domanda di concessione dovrà essere corredata da un congruo numero di fotografie attestanti la preesistenza.
 9. Le occupazioni inerenti le manifestazioni organizzate o richieste dal Comune di Grado non sono soggette al rilascio di concessione all'occupazione del suolo pubblico. L'ufficio comunale organizzatore/richiedente l'evento concorderà con congruo anticipo con il Settore della Polizia Municipale la porzione e l'ubicazione dell'area inerente l'occupazione medesima al fine di tutelare la sicurezza pubblica e garantire il transito pedonale e veicolare.
 10. Le occupazioni per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, e per raccolta di fondi per iniziative

benefiche o umanitarie o per il finanziamento della ricerca e similari da parte di Enti, Associazioni riconosciute e di Volontariato o Organizzazioni senza fini di lucro (ONLUS), di cui al successivo art.21, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, sono soggette alla sola presentazione dell'istanza, esente da bollo nei casi di legge, contenente l'esatta indicazione dell'area di occupazione.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.

1. L'ufficio comunale ricevuta la domanda ne controlla la completezza e la regolarità. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta invita il richiedente, nel termine di 10 giorni dalla registrazione al protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione.
2. L'interessato è tenuto a regolarizzare o completare l'atto fornendo quanto richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine suindicato assumerà significato di rinuncia e la pratica verrà definitivamente archiviata.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando di Polizia Municipale per il parere sulla viabilità. Ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici la domanda verrà inoltrata contestualmente anche all'Area Tecnica.
5. I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al Responsabile del procedimento nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.
6. La concessione può essere rilasciata previo apposito parere della Giunta Comunale, su richiesta del responsabile del procedimento, qualora lo richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dal ricevimento di istanza regolare e completa.
8. La Giunta municipale con propria deliberazione, per esigenze estetiche e di circolazione potrà individuare zone o strade nelle quali vietare le occupazioni di suolo pubblico.

9. La Giunta municipale può altresì prevedere limitazioni di superficie e definire un rapporto tra superficie interna e spazio esterno in concessione o del numero di espositori concedibili in base:
 - a. Differente tipologia dei prodotti in vendita o dei servizi offerti;
 - b. Localizzazione dell'esercizio.
10. Sono comunque rigettate le richieste di occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
11. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o rinnovo di precedenti occupazioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per il mancato assolvimento degli obblighi tributari ai sensi dell'art.32 del regolamento TOSAP.

ART. 6 - RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione.
2. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Tecnico;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per finalità di pubblico interesse.
 - e) con facoltà di revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

ART. 7 - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con espositori è sostituita da una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.27 della L.R. 7/2000, ove il titolare dell'esercizio di vendita al dettaglio attesta in particolare:
 - La tipologia della merce che intende commercializzare;
 - L'ubicazione esatta del tratto di suolo pubblico che intende occupare;
 - Il numero di espositori e la superficie di occupazione;
 - La durata dell'occupazione;
 - La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia, nonché di aver assolto agli obblighi tributari per eventuali occupazioni precedenti.
2. La denuncia, da redarre su apposito modello, deve essere corredata, per gli esercizi ubicati all'interno della zona evidenziata nell'allegato "B", dalla documentazione fotografica relativa all'espositore utilizzato.
3. La documentazione, di cui al comma precedente, dovrà essere presentata solo nel caso di prima denuncia.

ART. 8 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
3. Nel caso di occupazione di suolo pubblico con espositori sarà sufficiente trasmettere una nuova denuncia inizio attività.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali o agenti di vigilanza, la concessione/autorizzazione ovvero, nei casi previsti la documentazione comprovante la presentazione della denuncia inizio attività;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine.
In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione versata;
- E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 10 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza dell'anno solare con il pagamento della T.O.S.A.P. fino alla scadenza del terzo anno di validità.
- 2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

ART. 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1. Può essere disposta la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) Per reiterate violazioni nel periodo di vigenza del titolo autorizzatorio;
 - b) Nel caso di uso improprio del diritto di occupazione o per il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e comunque di quanto prescritto nella concessione;
 - c) Nel caso di mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione.
- 2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativa al periodo di effettiva occupazione.

ART. 12 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE - RINUNCIA - SUBINGRESSO.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le autorizzazioni per occupazioni già rilasciate potranno essere oggetto di valutazione ed eventuale ridimensionamento dell'area concessa al fine di ottemperare all'art.3, comma 5, del presente regolamento, qualora pervengano successivamente al rilascio nuove domande nella zona interessata dalle occupazioni stesse;
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico, per cause di forza maggiore o per sopravvenute esigenze di carattere pubblico, dà diritto al rimborso della tassa in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

ART. 13 - CONTROLLI

1. Il Comune, tramite gli organi di vigilanza, può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione;
2. Gli organi di Polizia Municipale sono tenuti, all'atto della contestazione all'utente di occupazione abusiva, a trasmettere all'ufficio competente la segnalazione dell'abuso per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
3. Se reputato necessario ai fini dei controlli, il perimetro delle aree in concessione potrà essere opportunamente contrassegnato.

ART. 14 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale, ovvero nei casi previsti, la documentazione comprovante la presentazione della denuncia inizio attività, sono considerate abusive.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione e quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla

scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione medesima.

3. Accertata l'occupazione di suolo pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio in mancanza della necessaria concessione, in difformità della stessa o in violazione alle norme del presente regolamento, il Corpo di Polizia Municipale ordina lo sgombero immediato del suolo abusivamente occupato o il rispetto immediato delle condizioni stabilite.
4. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, il Corpo di Polizia Municipale, con il medesimo provvedimento di cui al comma 3, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
5. Qualora l'interessato non ottemperi nei termini previsti, ai sensi dei commi precedenti, il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
6. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.
7. Il materiale rimosso verrà conservato in locali idonei a disposizione dell'interessato per 60 giorni, trascorsi i quali si procederà al sequestro ai fini della successiva confisca.

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART.15 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI CANTIERI EDILI

1. L'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di cantieri edili è soggetta a concessione comunale, previa istanza al Corpo di Polizia Municipale redatta su apposito modulo.
2. Il rilascio della concessione è preceduto da una verifica da parte del Comando di Polizia Municipale delle condizioni di viabilità e della rispondenza allo stato di fatto della documentazione prodotta dal richiedente;
3. Il Settore Lavori pubblici - Patrimonio predispone entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento, e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, un elenco dei prezzi unitari per il ripristino dei suoli che tenga conto della natura e consistenza dei sottoservizi e delle pavimentazioni esistenti.
4. Il Comando di Polizia Municipale, sentito il parere del Settore LL.PP.-Patrimonio, sulla scorta dell'elenco prezzi di cui al comma precedente ed in base alle risultanze del sopralluogo da effettuarsi anche a mezzo di documentazione fotografica, comunica al richiedente l'importo del deposito cauzionale in valuta, da depositarsi presso la Tesoreria Comunale a garanzia del corretto ripristino delle aree.
5. Nel caso in cui l'occupazione riguardi pavimentazioni con riquadri in calcestruzzo liscio l'importo cauzionale deve essere calcolato tenendo conto dell'interezza della superficie di tutti i riquadri interessati.
6. Al termine dell'occupazione il richiedente dovrà provvedere al ripristino con materiali e lavorazioni uguali a quelle preesistenti ed in particolare:
 - In caso di pavimentazioni in porfido dovranno essere ricostruiti i disegni originali;
 - In caso di pavimentazioni a riquadri di cemento liscio i ripristini dovranno prevedere il rifacimento dell'intero riquadro.
7. L'occupazione del suolo pubblico è inoltre soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a. All'interno della Zona A come individuata dal vigente P.R.G.C. e nella zona di cintura è consentita l'installazione di gru monostelo carrabili.
 - b. Nel periodo dal 30 aprile al 30 settembre è fatto divieto di occupare suolo pubblico.

- c. All'interno delle Zona B, così come individuata dal vigente P.R.G.C., dal 30 aprile al 30 settembre è consentito il mantenimento di ponteggi, che al più interessino la sola viabilità pedonale, con il limite di ml. 1.50 e sempre che sia garantito il transito dei pedoni in piena sicurezza.
11. L'area occupata deve essere ripristinata allo stato precedente entro il termine massimo previsto nell'atto di concessione;
 12. In caso di mancato ripristino o di mancata regolarità dei ripristini si provvederà, previa diffida al titolare dell'atto di concessione ad adempiere, all'incameramento degli importi cauzionali ed al contestuale avvio delle procedure per l'esecuzione d'ufficio delle rimozioni e dei ripristini, con conseguente addebito delle spese sostenute.
 13. Le impalcature visibili dalla pubblica via devono essere opportunamente mascherate con teli continui nuovi di colore bianco.
 14. E' consentito l'utilizzo, nella misura massima del 20%, della superficie di prospetto principale per installare cartellonistica pubblicitaria a condizione che sia riprodotto, in opportuna scala, lo stato di progetto dell'edificio oggetto di intervento.
 15. Non è consentita l'installazione di manufatti connessi all'impiantistica di cantiere esternamente al perimetro individuato dall'impalcatura.

ART. 16 - OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE MERCI

1. L'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali deve avvenire esclusivamente mediante idonei espositori atti a contenerle ed in modo da eliminare disposizioni caotiche e non ordinate.
2. Nelle zone aperte al traffico veicolare l'occupazione di marciapiedi con espositori può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.
3. È consentito l'uso di due espositori, indipendentemente dalla superficie di vendita dell'esercizio. Fanno eccezione gli esercizi di vendita al dettaglio di articoli da mare o da spiaggia (escluso l'abbigliamento e le calzature), per la nautica ed il campeggio, per i quali -in considerazione della particolarità delle merci da esporre- il numero degli espositori è raddoppiato;

4. Gli espositori decorosi per aspetto e qualità di materiali impiegati, di forma semplice e lavorati artisticamente, non devono superare il metro quadrato di superficie e l'altezza di m. 1,30 dal suolo.
5. Nelle aree individuate nella planimetria di cui allegato "B" gli espositori devono essere costituiti da una struttura portante e da una cesta secondo i criteri tecnico qualitativi di cui all'allegato "A", comunque sollevati da terra con o senza ruote.
6. In alternativa nelle aree pedonali centrali possono essere utilizzati gli espositori di cui all'allegato "C", mentre per le aree all'interno del centro storico gli espositori in ferro battuto di cui all'allegato "D".
7. Nelle aree pedonali centrali e nella zona del centro storico, come individuata nella planimetria di cui all'allegato "B" l'utilizzo di espositori simili a quelli individuati nel comma precedente è autorizzabile solo previa approvazione dell'Amministrazione comunale.
8. L'Amministrazione comunale potrà individuare ulteriori criteri tecnico estetici degli espositori da installare nelle aree di particolare pregio;
9. Alle edicole, librerie e rivendite di generi di monopolio è consentito, in deroga a quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, l'utilizzo di n.8 espositori per un massimo di mq.4 di occupazione;
10. Gli espositori di guide e cartoline, seppur oggetto della presente regolamentazione, rimangono di forma tradizionale, ma la loro collocazione dovrà evitare di usare o impegnare portali in pietra e gli elementi architettonici e di decoro della facciata.
11. È fatto obbligo di utilizzare adeguatamente gli espositori e di adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di disordine espositivo, evitando in special modo di ammassare le merci in esposizione.
12. Le merci non possono essere collocate a diretto contatto con il terreno. E' inoltre vietato appendere merci sulle tende solari e sulle facciate degli edifici, nonché sulle pubbliche alberature.
13. Gli espositori di merci devono essere rimossi durante le ore di chiusura degli esercizi.
14. Per gli articoli di particolari forme e dimensioni, per i quali l'esposizione in carrelli così determinati diventa problematica ed indecorosa, l'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione, può approvare proposte progettuali di arredo diverse.

15. L'esposizione di generi alimentari, inclusi i prodotti ortofrutticoli e ittici, all'esterno degli esercizi deve essere conforme alle disposizioni vigenti.
16. Alle attività artigiane che esercitano nei locali di produzione o a questi contigui la vendita di prodotti di propria produzione del settore non alimentare è consentito l'utilizzo di un espositore avente le caratteristiche di cui ai commi 5, 6 e 7.

ART. 17 - OCCUPAZIONI CON TAVOLI E POSTI A SEDERE

1. Ai titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere rilasciata l'autorizzazione ad occupare temporaneamente un tratto di suolo pubblico da attrezzare con tavoli e sedie, con le seguenti modalità:
 - a. le occupazioni sono limitate all'area prospiciente l'esercizio; l'occupazione di aree limitrofe può essere concessa previa acquisizione del nulla osta da parte dai frontisti;
 - b. l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, assicurando, comunque, continuità dei percorsi pedonali e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - c. nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico interessi anche parzialmente le vie di transito confinanti con gli esercizi, incluse le aree pedonali e le zone a traffico limitato, deve essere garantito lo spazio necessario per il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso. Non sono comunque consentite occupazioni di suolo pubblico, per raggiungere le quali è necessario attraversare carreggiate stradali aperte al traffico. Eventuali preesistenze saranno valutate singolarmente dall'Amministrazione comunale.
 - d. l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente;
 - e. l'occupazione di suolo pubblico non potrà contrastare con motivi di pubblico interesse che saranno tenuti presenti in sede di rilascio della concessione;
 - f. nella zona del centro storico la superficie attrezzata con tavoli e posti a sedere in occupazione di suolo pubblico non deve risultare maggiore di due volte la superficie di somministrazione coperta dell'esercizio;
 - g. i tavoli e le sedie ed eventuali altre attrezzature oggetto dell'occupazione, devono avere un aspetto decoroso per forme e qualità di materiali impiegati. Le

tipologie, i materiali e le gamme cromatiche consentite per i tavoli e le sedie sono definite nella allegata relazione tecnico-descrittiva (all. A) e sono da ritenersi vincolanti per il centro storico e le aree pedonali centrali, così come evidenziate nell'allegata planimetria (all. B);

- h. L'utilizzo di tavoli e sedie simili a quelle definite nell'allegata relazione tecnica potrà essere autorizzato previa approvazione dell'Amministrazione comunale;
 - i. L'occupazione di suolo pubblico non è consentita nelle aree antistanti gli accessi alle chiese ed ai luoghi di culto ad una distanza inferiore a ml.40;
2. L'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, può stabilire ulteriori criteri tecnico-estetici delle attrezzature da utilizzare ed approvare proposte progettuali di arredo coordinate, riferite alla medesima area.
3. in caso di pluralità di domande concorrenti tutte volte ad ottenere la medesima concessione temporanea di suolo pubblico, sono osservati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
- a. preesistenza nella concessione di suolo pubblico (rinnovi stagionali);
 - b. esame comparativo delle domande, onde prescegliere quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse pubblico;
 - c. ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione a mezzo raccomandata ovvero dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
5. Lo spazio dato in concessione deve essere sempre mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. E' altresì vietato utilizzare l'area concessa come deposito nei periodi di chiusura dell'esercizio. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'abuso ed esperita specifica diffida, con la quale viene assegnato un termine non superiore a 10 giorni per lo sgombero dell'area, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta del materiale in deposito, con successivo addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.

ART. 18 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LA COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE

1. Si intende per elemento di delimitazione il manufatto atto ad individuare lo spazio autorizzato per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
3. Possono essere adottati, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, i seguenti elementi di delimitazione:
 - a. Pannelli paravento in vetro
 - b. Pannelli in ferro battuto
 - c. Fioriere.
4. La linea di delimitazione dell'area deve essere costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro.

ART. 19 - FIORIERE ED ELEMENTI DI ARREDO

1. L'installazione di elementi di arredo su suolo pubblico, quali ad esempio piante ornamentali e fioriere, all'esterno di esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e simili è subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale rilasciabile a condizione che sia garantito un passaggio pedonale di ml.2,00 per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. La collocazione di fioriere a scopo ornamentale potrà essere autorizzata nel caso di esercizi commerciali e abitazioni private solo rasente al muro dello stabile, e nel caso dei pubblici esercizi lungo il perimetro dell'area assegnata.
3. Per evitare situazioni di abbandono e di degrado il titolare dell'autorizzazione deve garantire una costante manutenzione. I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato.
4. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate. In caso contrario il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
5. Le disposizioni di cui sopra, in quanto compatibili, sono applicabili anche nei confronti dei privati cittadini che intendono collocare gli elementi di arredo nei pressi della propria abitazione per migliorare la situazione ambientale.
6. Tenuto conto della classificazione assegnata a Grado quale "Comune fiorito" ed al fine di incentivare e implementare l'installazione di fioriere da parte di esercenti e privati cittadini è prevista l'esclusione dall'applicazione della T.O.S.A.P per l'occupazione di spazi pubblici con gli elementi di arredo sopradescritti nei limiti previsti dall'art. 18bis del regolamento comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P.

ART. 20 - OCCUPAZIONI CON APPARECCHI DA TRATTENIMENTO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

1. Nell'ambito del centro storico e dei viali Dante Alighieri e viale Europa Unita non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con apparecchi da trattenimento e da divertimento, anche dedicati ai bambini, nonché l'installazione di distributori automatici in genere.¹

Art. 21 -OCCUPAZIONI PER RACCOLTA DI FIRME E PER INIZIATIVE UMANITARIE E DI BENEFICENZA.

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, e per raccolta di fondi per iniziative benefiche o umanitarie o per il finanziamento della ricerca e similari da parte di Enti, Associazioni riconosciute e di Volontariato o Organizzazioni senza fini di lucro (ONLUS), è concessa nei soli luoghi individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. Per favorire la rotazione delle richieste, le autorizzazioni non possono avere durata superiore a due giorni e per non più di due volte nel corso dell'anno solare per ogni proponente, con esclusione di iniziative concomitanti nel medesimo sito. Eventuali deroghe possono essere accordate dall'Amministrazione comunale in presenza di motivate ragioni.
3. In caso di pluralità di domande concorrenti, tutte volte ad ottenere concessioni di suolo pubblico nel medesimo sito e nello stesso periodo, sono osservati i seguenti criteri di priorità:
 - a) preesistenza nella concessione di suolo pubblico, intesa come anzianità di frequenza;
 - b) esame comparativo delle domande, onde prescegliere quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse pubblico;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, risultante dalla data di spedizione della raccomandata ovvero dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Le disposizioni che precedono si rendono applicabili, in quanto compatibili, alla raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario.

¹ Articolo modificato con deliberazione consiliare n.34 del 30/06/2009

ART. 22 - OCCUPAZIONI ATTIVITA' ARTIGIANALI

1. Nell'ambito delle aree pedonali è consentita nel periodo I maggio - 30 settembre anche alle attività artigianali, che svolgono trattamenti e prestazioni sulla persona, l'occupazione di suolo pubblico allo scopo di collocare panche o sedie al fine di creare un'area di attesa per la propria clientela.
2. Il rilascio delle suddette concessioni è subordinato alla verifica della compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di carattere generale riguardanti l'igiene, il decoro, la sicurezza stradale e la quiete pubblica, e sempre che non vi ostino ragioni di pubblico interesse.

ART. 23 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. I promotori di manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono tenuti a presentare al Comune richiesta di autorizzazione con allegata planimetria, dalla quale risulti, oltre all'ampiezza dell'area richiesta, le modalità di occupazione e la descrizione degli impianti e delle attrezzature che si intendono utilizzare.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
3. In presenza di pluralità di domande concorrenti, tutte volte ad ottenere la medesima concessione di suolo pubblico per lo stesso periodo, verrà valutata l'importanza delle manifestazioni proposte onde prescegliere quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse pubblico.

ART. 24 - SANZIONI

1. Chiunque occupi spazi ed aree pubbliche ed equiparate senza la prescritta autorizzazione ovvero, senza osservare le prescrizioni imposte dall'Autorità comunale o, nei casi previsti, senza aver presentato denuncia preventiva di inizio attività, è punito con una sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro, ferme restando la sanzioni previste dall'art.20, commi 4 e 5, del Codice della Strada. La

contestazione della violazione comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

2. Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace chiunque, ottenuta l'autorizzazione, non osserva le prescrizioni di cui agli allegati tecnici. La contestazione della predetta violazione comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.9 è punita con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

ART. 25 - ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 26 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione.